



REGOLAMENTO ORGANICO

Art.165- Titolo sportivo- ~~Ammissione al campionato~~ – Licenza Nazionale

1. Al termine di ciascuna stagione sportiva la Federazione attribuisce alle società sportive il titolo sportivo per la partecipazione ai campionati per la stagione sportiva successiva sulla base della classifica ufficiale di ciascun campionato, stilata dai competenti organi sportivi.
2. Il Titolo Sportivo può essere attribuito esclusivamente dalla FIP, ~~anche ai sensi del successivo art.166 del presente Regolamento.~~
3. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

Art.166- **Ammissione al campionato - Licenza Nazionale**

4. 1. La partecipazione al campionato nazionale professionistico ed ai Campionati Nazionali Dilettantistici di Serie A2 Maschile e A1 Femminile avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza Nazionale.

5. 2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati da appositi Manuali deliberati annualmente dal Consiglio Federale.

6. 3. La partecipazione a tutti gli altri Campionati federali avviene a seguito del provvedimento di ammissione della società munita del titolo, assunto dall'organo federale competente il quale verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissione, deliberate annualmente dal Consiglio Federale, in relazione allo specifico campionato.

7. 4. Avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati dilettantistici, nonché avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, assunti dai competenti organi federali è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

8. 5 Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento di



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDEPATNARI



FEDERAZIONE UFFICIALE





organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”.

9- 6. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

~~Art.166 – Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche (del. n.35/2019 P.F. 03/06/2019 del. n.4/2019 P.F. 05/07/2019)~~

- ~~1. – Il Consiglio federale può autorizzare l'attribuzione di un titolo sportivo senior che sia stato rilasciato da una Società, alle seguenti condizioni:
 - a) – che il titolo sportivo sia attribuito ad una Società regolarmente Affiliata alla FIP ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
 - b) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e delle sue Società Affiliate;
 - c) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei tesserati, compresi provvedimenti esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali e/o dalla FIBA;
 - d) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo dichiarino di rimanere obbligate in solido per quelle situazioni debitorie riferibili al periodo antecedente l'attribuzione del titolo sportivo che dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei tesserati;
 - e) – che l'eventuale Società interessata all'attribuzione del titolo sportivo non detenga direttamente o indirettamente partecipazioni nella Società che rilascia il titolo sportivo.~~
- ~~2. – Non è possibile richiedere l'attribuzione di titolo sportivo presso un Comune in cui:
 - a) – vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia;
 - b) – vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive di cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.~~
- ~~3. – Non è possibile richiedere l'attribuzione del medesimo titolo sportivo che è stato rilasciato.~~
- ~~4. – Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuata l'attribuzione di titolo sportivo.~~
- ~~5. – E' facoltà del Consiglio federale concedere o meno l'autorizzazione al trasferimento di titolo sportivo specificando quali sono le motivazioni in caso di rifiuto.~~
- ~~6. – La Società che ha rilasciato il titolo sportivo può, nella stessa stagione sportiva, chiedere l'attribuzione di altro titolo sportivo.~~



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



LA GAZZETTA DELLO SPORT



CORRIERE DELLO SPORT



KIGILI



ULIVETEC



MAX



SIGMA

UFFICIALI



7. — La Società che ha avuto l'attribuzione di un titolo sportivo e non ha provveduto a rilasciare il proprio titolo sportivo ad altra Affiliata, perde automaticamente il titolo sportivo senior inferiore. Tale titolo rientra nelle disponibilità della FIGC.
- 7bis — Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società cui verrà attribuito il titolo sportivo secondo quanto previsto dal Comunicato dei contributi a carico delle Società.
8. — La Società Affiliata partecipante al campionato regionale che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:
- a) — verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
 - b) — dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre Affiliate e tesserati.
9. — La Società partecipante ai Campionati regionali potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società Affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato in cui la Società che intende rilasciare partecipava.
10. — La Società Affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato regionale dovrà presentare la seguente documentazione:
- a) — Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;
 - b) — verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo;
 - c) — certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;
 - d) — rispetto delle condizioni previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali nazionali e regionali.
- Una Società potrà avere l'attribuzione del titolo sportivo da altra Società Affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato cui la Società intende partecipare.
11. — La Società Affiliata partecipante al Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:
- a) — verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
 - b) — dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre Affiliate;
 - c) — liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei tesserati.
12. — La Società partecipante al Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile, potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società Affiliata presente sul territorio nazionale.
13. — La Società Affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile dovrà presentare la seguente documentazione:
- a) — Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



MEDIA PARTNER



FIGC TORLUP FISCALI



Sigfus



- b) ~~verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo della Società indicata nell'istanza;~~
- e) ~~certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;~~
- d) ~~visura camerale;~~
- e) ~~fideiussione dell'importo relativo al Campionato cui intende partecipare, previsto dalle Disposizioni Organizzative vigenti.~~



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR UFFICIALE



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



MEDIA PARTNER



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



SPONSOR UFFICIALE



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 88 Tesseramento dei medici sociali

1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. ~~La richiesta di tesseramento andrà indirizzata al Settore Sanitario dalle Società partecipanti all'attività nazionale ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.~~
3. La Società per poter richiede il tesseramento di un medico deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante la procedura di tesseramento dirigente di Fiponline, selezionando come prima qualifica quella di medico.
4. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



MEDIA PARTNER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI